

**UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO**

in collaborazione con

**AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO**

**Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione**

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Novembre - Dicembre 2023

**A cura di:**

Maria Teresa Battistelli

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

## INDICE

<b>1. QUESTIONI SOSTANZIALI</b> .....	4
1.1 Protezione complementare .....	4
1.1.1. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa .....	4
<b>2. QUESTIONI PROCESSUALI</b> .....	4
2.1. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente .....	5
2.2. Le procedure accelerate .....	6
2.2.1. Le domande reiterate .....	6
2.3. Questioni di ammissibilità o inammissibilità del ricorso .....	7
2.4. Rito applicabile .....	9
<b>3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO</b> .....	10
3.1 Espulsione amministrativa.....	10
3.1.1 Questioni procedurali .....	10
3.2. I casi di inespellibilità .....	11
3.3 La tutela dell'unità familiare.....	13
3.4. Trattenimento .....	13
3.4.1. Convalida del trattenimento .....	13
3.4.2. Proroga del trattenimento .....	15
3.4.3. Misure alternative al trattenimento.....	16

# 1. QUESTIONI SOSTANZIALI

## 1.1 Protezione complementare

### 1.1.1. Legami familiari e inclusione sociale e lavorativa

- **Sez. 1, Sentenza n. 30736/2023, ud. 15/09/2023, dep. 06/11/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Parise massimata**

[protezione speciale o complementare ex art. 19, comma 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998 razione temporis - natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato - rilevanza autonoma rispetto all'inserimento socio-lavorativo - sussistenza - ragioni - conseguenze]

**In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.,T.U.I., nel testo vigente razione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l. 5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo.**

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Sentenza n. 30767/2023, ud. 15/09/2023, dep. 06/11/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Parise

- **Sez. 1, Ordinanza n. 32851/2023, ud. 11/10/2023, dep. 27/11/2023 – Rel. Meloni, Pres. Bisogni massimata**

[protezione internazionale - protezione speciale - opposta valutazione di situazioni soggettive interconnesse - violazione del diritto all'unità familiare - sussistenza – fattispecie]

**In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, omettendo di valutare che, in caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente avrebbe subito l'allontanamento dalla moglie, la quale, invece, con identico ma separato ricorso, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale).**

## 2. QUESTIONI PROCESSUALI

## 2.1. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Sez. 1, Ordinanza n. 30717/2023, ud. 22/09/2023, dep. 04/11/2023 – Rel. Abete, Pres. Bisogni non massimata  
[donna nigeriana (Benin City) - tratta ai fini di sfruttamento sessuale - credibilità - audizione - COI]

La S.C. ha accolto il ricorso presentato da una donna nigeriana avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di Ancona. In particolare, la S.C., ribadendo i principi di diritto in tema di tratta affermati dalla Cass. n. 676 del 2022 e Cass. n. 17448 del 2023, ha altresì puntualizzato che *“questa Corte non solo ha specificato che è compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2022, n. 676 (Rv. 663487-02)). Ma ha altresì rimarcato che, nel caso in cui la domanda di asilo sia presentata da una donna e, nel giudizio, emerga un quadro indiziario, ancorché incompleto, che faccia temere che quest’ultima sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o anche all’esistenza di allegazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell’audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale (cfr. Cass. (ord.) 4.11.2020, n. 24573)”*. La S.C. ha rilevato che nel caso di specie non era stato disposto l’audizione della ricorrente e che l’udienza era stata svolta a trattazione scritta. La S.C. ha ritenuto la sussistenza del vizio di motivazione apparente censurato con il primo motivo di ricorso nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inattendibile il racconto della ricorrente con uno scrutinio inadeguato, evidenziando quanto affermato dalla Cass. 21.7.2006, n. 16762, secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre, quando il giudice di merito, pur individuando gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica. La S.C. ha ritenuto che *“sicché si prospetta erroneo il disconoscimento della protezione “maggiore” denunciato con il secondo mezzo. Ben vero, l’inadeguato scrutinio si delinea alla stregua dei rilievi cui lo stesso giudice a quo ha atteso”*. La S.C. ha rilevato che nello stesso decreto il Tribunale aveva rilevato i vari indicatori di tratta emergenti anche dalla relazione dell’ente antitratta che aveva preso in carico la ricorrente nonché dalle relazioni di recupero psicologico. La S.C. ha ritenuto che *“più esattamente, alla stregua dei rilievi cui ha fatto luogo, il tribunale avrebbe dovuto, viceversa, formulare un giudizio di sufficienza degli elementi sintomatici di tratta all’uopo riscontrati. Ciò viepiù giacché, lo si reitera (cfr. Cass. ord. n. 24573/2020), il tribunale non può arrestarsi, qualora emerga un ancorché incompleto quadro indiziario”* evidenziando altresì le risultanze emergenti dalle stesse fonti COI relative a Benin City in Edo State (Nigeria) sulla tratta di esseri umani citate dallo stesso Tribunale nel decreto impugnato.

- Sez. Ordinanza n. 30723/2023, ud. 22/09/2023, dep. 06/11/2023 – Rel. Abete, Pres. Bisogni non massimata  
[donna nigeriana - tratta ai fini di sfruttamento sessuale - credibilità - rischio di re-trafficking - COI]

La S.C. ha accolto il ricorso presentato da una donna nigeriana avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di Ancona. In particolare, la S.C., dopo aver richiamato i principi di diritto affermati da Cass. n. 676 del 2022 e Cass. n. 17448 del 2023 in tema di tratta, ha censurato la decisione del Tribunale, sottolineando che *“in tal guisa non avrebbe dovuto il tribunale, viepiù in considerazione del contesto economico-sociale, di estremo disagio, di provenienza della richiedente asilo e della condizione in cui attualmente versa – condizione*

*ben riflessa nella relazione redatta dalla cooperativa sociale [xxx] del 22.8.2018 (quivi si legge che la ricorrente parte “da un livello di deprivazione molto forte e non [è] per niente alfabetizzata”) - ipotizzare, tout court, l’insussistenza di rischi persecutori in ipotesi di rimpatrio, siccome la richiedente asilo non aveva riferito di protratti rapporti con colui che l’aveva avviata alla prostituzione. Avrebbe dovuto bensì, il tribunale, attendere, se del caso alla luce di informazioni ancor più aggiornate, al puntuale, analitico riscontro del pericolo che la medesima ricorrente sia, in caso di rimpatrio, nuovamente sottoposta a tratta ovvero sia “gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta”. I surriferiti rilievi, esplicitanti valenza in relazione all’invocato riconoscimento dello status di rifugiato, assorbono evidentemente le ragioni di doglianza correlate al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”.*

## 2.2. Le procedure accelerate

### 2.2.1. Le domande reiterate

- Sez. 1, Ordinanza n. 31680/2023, ud. 11/10/2023, dep. 14/11/2023 – Rel. Crolla, Pres. Bisogni non massimata  
[ricorrente nigeriano (Delta State) - domanda reiterata - nuovi documenti - dubbi relativi all’autenticità dei documenti - motivazione - orientamento sessuale – giudicato debole]

Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino nigeriano originario di Delta State, ha presentato ricorso avverso il decreto del Tribunale deducendo, tra l’altro, l’erronea valutazione del nuovo documento (affidavit rilasciato alla magistratura di Lagos) allegato alla domanda reiterata che avrebbe comunque dovuto stimolare il giudice, ove ritenuto necessario, ad acquisire elementi di ufficio, tale approfondimento istruttorio avrebbe dovuto essere attivato anche con riferimento alla circostanza, riferita solo nella domanda reiterata e non anche nella prima; rilevando che anche nell’ipotesi di non creduta condizione di omosessualità la dichiarazione giurata (*affidavit*) resa dinanzi alla magistratura di Lagos concernente la devastazione, la notte del 29.2.2014, della sua abitazione conseguente alla sua condizione di omosessualità era idonea ad ingenerare la percezione della condizione di omosessualità da parte delle autorità e della comunità del Paese di origine e ciò giustificava il riconoscimento dello status di rifugiato e quanto meno della protezione sussidiaria.

La S.C. ha ritenuto il motivo fondato rilevando che *“la domanda reiterata impone l’esame degli elementi (che possono consistere anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, e cioè nuovi elementi probatori non prospettati nella prima domanda, cfr. Cass, 25876/2019) adottati a fondamento, considerando che, in materia di protezione internazionale, il giudicato è debole, ovvero rebus sic stantibus, inidoneo per conseguenza a precludere la rivisitazione della situazione in presenza di nuovi elementi (specificamente in termini, Cass. n. 2917/22). Nella fattispecie in esame gli elementi da esaminare consistevano nella produzione di un documento concernente una dichiarazione resa dinanzi all’Alta Corte di Lagos il 21.1.2018 che riferiva di una devastazione, la notte del 29.2.2014, della sua abitazione conseguente alla sua condizione di omosessualità il tribunale ha, invece, richiamato l’esistenza di un giudicato sulla mancanza di credibilità del richiedente, condividendo il giudizio espresso sul punto dalla Commissione Territoriale ed ha liquidato il documento definendolo «privo di rilievo probatorio» in quanto «di dubbia autenticità» senza fornire alcun elemento idoneo a sostenere tale affermazione. Orbene, come affermato da questa Corte (cfr. Cass. nr. 34650/2022) il processo di protezione internazionale ha struttura deformalizzata e caratterizzata dall’attenuazione*

*dell'onere probatorio, di modo che anche le prove atipiche vanno esaminate, anche, se del caso, disponendo l'acquisizione di elementi di ufficio”.*

### 2.3. Questioni di ammissibilità o inammissibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 30425/2023, ud. 10/10/2023, dep. 02/11/2023 - Re. Meloni, Pres. Bisogni  
[Competenza territoriale]

Nel caso di specie *“il ricorso veniva iscritto presso il Tribunale di Campobasso, sull'assunto che il richiedente asilo fosse domiciliato “c/o lo Sprar/SAI del comune di Jelsi”. Il procuratore di parte ricorrente, avvedutosi che la dichiarazione era frutto di errore, dichiarava, all'udienza del 15.04.2022, lungi dall'insistere nelle rassegnate conclusioni, come indicato nel decreto impugnato (pag. 1), che erroneamente era stato indicato che il ricorrente risiedeva presso lo SPRAR di Jelsi, mentre, al momento della proposizione del ricorso non era più inserito in un centro di accoglienza. Pertanto, il patrono del richiedente asilo chiedeva che fosse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Campobasso e la competenza del Tribunale di Salerno.”*

*“Rileva il Collegio che alla prima udienza la difesa del ricorrente aveva richiesto la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito ma il giudice del primo grado non ha deciso sulla competenza pronunciando invece nel merito con statuizione di rigetto del ricorso. Con il ricorso per cassazione viene riproposta la questione di competenza trattandosi di competenza funzionale. Ritiene il Collegio che la decisione del ricorso presenta interesse nomofilattico sia sotto il profilo del mancato rilievo da parte del giudice adito della questione di competenza e delle conseguenze processuali che ne derivano che sotto il profilo della proposizione della questione di competenza da parte dello stesso ricorrente che ha erroneamente adito un giudice territorialmente incompetente sulla base di una falsa rappresentazione del presupposto per la deroga del normale criterio della competenza del giudice nel cui territorio di competenza si trova l'autorità che ha pronunciato il provvedimento di diniego della protezione internazionale oggetto di impugnazione; ritenuto che pertanto appare opportuno rinviare il ricorso per la sua discussione in pubblica udienza.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 30714/2023, ud. 11/10/2023, dep. 04/11/2023 – Rel. Meloni, Pres. Bisogni non massimata  
[ricorsi riuniti – termini di impugnazione – mancata traduzione provvedimento CT in lingua conosciuta dal ricorrente]

Nel caso di specie il ricorrente ha proposto dinnanzi al Tribunale di Firenze Sez. Immigrazione, due ricorsi ex art. 35 bis Dlgs 25/2008 avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Firenze Sez. di Perugia in quanto questo gli è stato notificato due volte: la prima in data 11/7/2019 e la seconda in data 16/4/2020. I due ricorsi hanno dato luogo, rispettivamente, al procedimento n. RG 16473/2019, non tempestivamente instaurato per causa non imputabile al ricorrente, e n. RG 4965/2020 tempestivamente instaurato con ricorso depositato in data 11/5/2020. Su istanza della difesa del ricorrente il secondo procedimento è stato riunito al primo. Pur essendo i due procedimenti relativi alla stessa causa ed avendo quindi il medesimo oggetto, il secondo si differenziava dal primo per il non trascurabile aspetto che era stato introdotto con ricorso ex art. 35 bis Dlgs 25/2008 tempestivamente depositato nel termine di 30 giorni dalla rispettiva notifica avvenuta il 16/4/2020: il secondo ricorso era quindi diverso dal primo solo perché, essendo tempestivo, non conteneva la richiesta preliminare di rimessione in termini, avendo per il resto identico *petitum* e causa *petendi*. Il secondo procedimento ha mantenuto una propria autonoma rilevanza che il Giudice di primo grado, secondo il

ricorrente, ha erroneamente ommesso di considerare, decidendo le cause riunite come se tali non fossero e come se esistesse, invece, unicamente il primo procedimento, quello introdotto con ricorso non tempestivo (n. 16473/2019 RG).

La S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato rilevando che in tal modo la pronuncia del Tribunale di Firenze si è posta in contrasto con il principio di diritto che questa Corte ha pronunciato ripetutamente ed anche di recente con sentenza della Cass. n. 23260 del 18/9/2019, riferito all'ipotesi di riunione di cui all'art. 274 cpc ma valido anche per quella contemplata dall'art. 273 e, analogamente, secondo Cass. n. 15860 del 10/07/2014. La S.C. ha rilevato che *“nel caso di specie, al contrario, il Giudice di prime cure, dopo aver disposto la riunione delle cause accogliendo l'istanza del ricorrente, ha pronunciato sulle cause riunite sopprimendo l'autonomia delle stesse e considerando solo la prima, introdotta con ricorso in cui veniva richiesta la rimessione in termini, laddove invece il secondo ricorso, quello introduttivo del procedimento n. 4965/2020 RG riunito al primo, era pacificamente tempestivo, facendo ciò venire meno il problema della rimessione in termini (“de facto” superato dalla seconda notifica della decisione della Commissione territoriale) e rendendo dunque senz'altro ammissibile la domanda di protezione internazionale proposta. Con riferimento al principio di diritto sopra enunciato, si osserva anche che nel caso di specie la proposizione del secondo ricorso non ha evidentemente rappresentato un tentativo del ricorrente di eludere gli effetti della decadenza, ma la semplice conseguenza della reiterata notifica della stessa decisione di diniego da parte dell'Amministrazione, notifica che ha di per sé rimesso in termini il ricorrente consentendogli di riproporre legittimamente il (medesimo) ricorso, in questo caso tempestivamente e senza quindi necessità di richiesta di rimessione in termini, mentre il primo ricorso è intempestivo per causa non imputabile al ricorrente data la mancata comprensione, da parte sua, del significato della notificazione, effettuata nelle lingue veicolari ma non tradotta in quella da lui correntemente parlata”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 32524/2023, ud. 11/10/2023, dep. 23/11/2023 – Rel. Crolla, Pres. Bisogni non massimata  
[diritto di accesso alla giustizia – difetto d'interesse – riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro – domanda di protezione “per casi speciali”]

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, che aveva respinto per difetto d'interesse, essendo stato riconosciuto allo straniero nelle more del giudizio il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla persona straniera per ottenere l'accertamento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari con ordine alla Questura di Benevento di provvedere al rinnovo del titolo rilasciando un permesso della validità di due anni, con la dicitura “casi speciali”. La Corte distrettuale napoletana riteneva che l'appello fosse del tutto generico, e privo di specificità in quanto non criticava in alcun modo le argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua sentenza.

La S.C. - ribadendo quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27199 del 2017 nonché con la sentenza n. 10878 del 2015, riprendendo i principi affermati dalla CEDU in merito al diritto all'accesso alla giustizia – ha ritenuto che *«nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del gravame senza attenersi ai principi giurisprudenziali di cui si è appena dato conto”*. In particolare, la S.C. ha rilevato che *“come si evince dalla lettura dell'atto di appello, depositato ai sensi dell'art 369 2 comma nr. 4, il cui contenuto è stato, in parte trascritto, e, in altra parte, riassunto, nel ricorso, con il primo motivo, già nella rubrica, si denunciava “permanenza dell'interesse ad ottenere una pronuncia di merito relativa all'accertamento della sussistenza della regioni di carattere umanitario”*. Nella parte argomentativa della censura, contrariamente a quanto opinato dalla Corte distrettuale, l'appellante ha mosso una chiara e specifica critica alla ragione fondante la decisione del giudice di primo grado, operando un rinvio alle note conclusive depositate nel giudizio di primo grado trascritte nell'atto di appello, dove veniva evidenziato che



le ragioni per le quali il rilascio del permesso per motivi di lavoro non fossero in alcun modo soddisfattive della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio e, pertanto, non facessero venir meno il suo interesse ad agire. Ha quindi errato la Corte nel dichiarare inammissibile ai sensi dell'articolo 342 n. 1) c.p.c l'appello perché generico, a-specifico congruente con le argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua sentenza».

#### 2.4. Rito applicabile

- Sez. 1, Sentenza n. 30724/2023, ud. 15/09/2023, dep. 06/11/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Parise non massimata  
[ricorrente nigeriano - moglie e figlia in Italia - domanda anteriore al d.l. n. 113 del 2018 – d.l. n. 130 del 2020 - giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.]

Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che *“la domanda amministrativa del ricorrente è stata depositata nel vigore della normativa anteriore all’entrata in vigore del D.L. 113/2018, atteso che la decisione di rigetto delle domande di protezione da parte della Commissione Territoriale è dell’11.7.2016 (al procedimento amministrativo è seguito quello giurisdizionale concluso con la decisione di rigetto del Tribunale di Roma del 27.7.2018). Inoltre, al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 130/2020, il giudizio instaurato dal ricorrente si trovava ancora nel grado di appello, atteso che, nonostante tale giudizio fosse stato definito originariamente con sentenza del 2.3.2020 della Corte d’Appello di Roma, a seguito della proposizione da parte dell’odierno ricorrente del giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., la stessa Corte d’Appello di Roma ha revocato la sentenza con cui era stato, in un primo tempo, dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione ed ha deciso il merito del giudizio con sentenza n. 5394/2021 pubblicata il 21.7.2021. E’, quindi, infondata la censura con cui il ricorrente, richiamando espressamente l’istituto della protezione speciale, invoca la violazione dell’art. 19 del D. Lgs n. 286/98, comma 1.1., e dell’art.8 CEDU, in ragione dell’effettività dei suoi vincoli familiari sul nostro territorio (dove vivono attualmente la compagna e la figlia di tre anni), il che determina l’irrilevanza, nel caso di specie, delle questioni di cui alla citata ordinanza n.11455/2023 di questa Corte”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 32845/2023, ud. 11/10/2023, dep. 27/11/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Bisogni, non massimata  
[domanda di protezione internazionale – decisione nel merito]

La S.C. ha accolto l’unico motivo di ricorso con cui il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha dichiarato l’estinzione del giudizio senza, tuttavia, considerare che il giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale si svolge secondo le norme del rito sommario di cognizione e le norme previste dagli artt. 181 e 309 c.p.c., dettate per il processo ordinario di cognizione, trovano applicazione anche per tale giudizio, il quale, pertanto, *“doveva essere dichiarato estinto con la necessaria fissazione di una nuova udienza dandone comunicazione alle parti costituite”* e che, una volta esclusa l’applicabilità del regime di cui agli artt. 309-181 c.p.c., il giudizio di protezione internazionale, pur in caso di mancata comparizione delle parti, dev’essere comunque deciso con sentenza sul *“merito”* della domanda proposta in base agli elementi istruttori disponibili.

La S.C. richiamando l’art. 221, comma 2, del d.l. n. 34/2020, conv. con l. n. 77/2020 ha ritenuto che *“tale norma, anche per la sua natura eccezionale, debba essere interpretata nel senso che il rinvio, dalla stessa operato, all’art. 181, comma 1°, c.p.c. opera nei soli limiti in cui quest’ultima disposizione è applicabile ovvero è compatibile con il giudizio: sicché, in difetto, come nel giudizio di protezione internazionale, la stessa non può trovare applicazione, con la conseguente necessità per il giudice di decidere la causa nel merito. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nel giudizio di protezione internazionale dello straniero, caratterizzato da particolare speditezza e celerità e dominato dal costante impulso officioso, la natura*

*fondamentale del diritto che ne costituisce l'oggetto comporta che, tanto nel procedimento di merito in unico grado (così come disciplinato dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008, nel testo successivo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 13/2017, conv. con l. n. 46/2017), quanto nel giudizio di reclamo avanti alla corte d'appello (nel regime anteriore alle predette modifiche), il giudice, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, una volta verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo, per contro, applicabile l'art. 181, comma 1°, c.p.c. e restando d'altra parte esclusa la possibilità di una pronuncia d'improcedibilità o di non luogo a provvedere ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni (cfr. Cass. n. 6061 del 2019; conf., per il regime anteriore, Cass. n. 18043 del 2010; Cass. n. 23915 del 2011)".*

### 3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

#### 3.1 Espulsione amministrativa

- **Sez. 1, Ordinanza n. 31625/2023, ud. 13/10/2023, dep. 14/11/2023 - Rel. Pazzi, Pres. Acierno massimata**  
[opposizione al decreto di espulsione- trattenimento CPR di Torino- erronea valutazione dei presupposti di fatto alla base dell'emissione del provvedimento di espulsione]

**Nel giudizio ai sensi degli artt. 13, comma 8, e 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dal giudice.**

- **Sez. 1, Sentenza n. 35686/2023 del 13/10/2023, dep. 21/12/2023 – Rel. Marulli, Pres. Acierno massimata**  
[espulsione amministrativa – esecuzione della pena – misure alternative alla detenzione – rapporti – nulla osta del giudice penale – pubblica udienza]

**In tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., in quanto quest'ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conseguente applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell'espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.**

##### 3.1.1 Questioni procedurali

- Sez. 1, Ordinanza n. 31526/2023, ud. 13/10/2023, dep. 13/11/2023 - Rel. Pazzi, Pres. Acierno, non massimata  
[ricorrente raggiunto da provvedimento di espulsione- mancata comparizione delle parti all'udienza dinanzi al GDP- estinzione giudizio di opposizione]

Nel caso di specie, il ricorrente si doleva del fatto che il Giudice di pace aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo, contestualmente dichiarando estinto il giudizio, per non essere le parti comparse all'udienza, innanzi a lui. Sul punto questa Corte ha ribadito che *“secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d'appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l'art. 181, comma 1, cod. proc. civ. e restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere (cfr., per tutte, Cass. 6061/2019). I medesimi principi devono trovare applicazione (seguendo quanto stabilito da questa Corte per l'opposizione al decreto di espulsione di straniero proposta nelle forme di cui all'art. 13, comma 8, d. lgs. 286/1998, nel testo modificato dalla legge n. 189/2002; v. Cass. 27392/2006) anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di espulsione, disciplinato ora, quanto al rito, dall'art. 18 d. lgs. 150/2011 (cfr. Cass. 27531/2020, Cass. 18190/2020”*. Pertanto, ha chiarito che *“occorre, ribadire il principio secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero ex art. 18 d. lgs. 150/2011 la mancata comparizione dell'opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito dell'impugnativa proposta”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 35443/2023, ud. 13/10/2023, dep. 19/12/2023 - Rel. Pazzi, Pres. Acierno massimata  
[cittadino del Gambia- opposizione al decreto di espulsione -incidenza domanda giudiziale per il riconoscimento della protezione internazionale sulla legittimità del decreto di espulsione quale condizione ostativa alla sua emissione]

**Il presupposto della sospensione prevista dall'art. 35-bis, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, è costituito dall'ammissibilità del ricorso in ragione della sua tempestività; ne consegue che il giudice di pace, in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, ben può e deve compiere un accertamento incidentale al fine di verificare la tempestività del ricorso proposto ai sensi dell'art. 35-bis cit. o il suo carattere elusivo, così da stabilire se il decreto di espulsione sia stato emesso o meno in costanza di sospensione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso il diniego al riconoscimento della protezione internazionale era stato proposto tre anni dopo la notifica della decisione della commissione territoriale).**

### 3.2. I casi di inespellibilità

- Sez. 1 - , Sentenza n. 32070/2023, del 20/11/2023 - Rel. Russo, Pres. Valitutti, massimata  
[Assistenza agli stranieri presso gli hotspot - Dovere di informazione sulle pratiche di protezione internazionale]

Ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi, un'informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata

- Sez. 1 - , Sentenza n. 32070 del 20/11/2023, Rel. Russo, Pres. Valitutti, massimata  
[Dovere di informazione sulle pratiche di protezione internazionale - Modalità e prova]

**Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale**

- Sez. 1, Ordinanza n. 35448/2023 del 13/10/2023, dep. 19/12/2023 – Rel. Catalozzi, Pres. Acierno non massimata  
[cause di inespellibilità – pendenza del termine per impugnare il provvedimento di rigetto della c.d. domanda di emersione – art. 103 d.l. 34/2020 – esclusione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, terzo comma, t.u. imm., 103, comma 17, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e 13 Cost., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto legittimo il provvedimento di trattenimento benché fosse pendente il termine per impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento reiettivo della sua istanza di emersione di cui al predetto d.l. 34/2020. A tal proposito, la Corte ha ritenuto che: *“il motivo è infondato; - l'art. 103 d.l. n. 34 del 2020, nel prevedere, al comma 11, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi relativi all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale nelle more dei procedimenti finalizzati a garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della pandemia derivante dal COVID-19 e a favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, prevede espressamente, al successivo comma 13, che «La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima ...»; - da ciò consegue che il non controverso rigetto dell'istanza dell'odierno ricorrente ha determinato la cessazione del regime sospensivo e, conseguentemente, la reviviscenza del potere dell'amministrazione di dare corso ai procedimenti relativi all'ingresso e al soggiorno illegale degli stranieri, quale quello oggetto del presente giudizio; - stante il tenore della richiamata disposizione normativa non concludente è la circostanza, allegata dal ricorrente, della pendenza del termine per impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento reiettivo della sua istanza,*

*atteso che la contestabilità giudiziale di tale provvedimento non determina, nel silenzio del legislatore, l'estensione dell'eccezionale effetto sospensivo".*

### 3.3 La tutela dell'unità familiare

- **Sez. 1, Sentenza n. 35684/2023, ud. 13/10/2023, deo. 21/12/2023, Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**  
[opposizione al decreto di espulsione- omessa valutazione convivenza con cittadina italiana- pericolosità sociale del ricorrente]

**In materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., del d. lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, nonché ai sensi dell'art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa all'espulsione del cittadino straniero la sussistenza di "legami familiari" nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui all'art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciò attribuirsi la nozione di "famiglia" non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri "legami familiari" di fatto.**

### 3.4. Trattenimento

#### 3.4.1. Convalida del trattenimento

- **Sez. 1, Ordinanza n. 35172/2023, ud. 13/10/2023, dep. 15/12/2023, Rel. Parise, Pres. Acierno, massimata**  
[Trattenimento dello straniero in vista del respingimento - Durata - Presentazione della domanda di protezione internazionale - Sospensione - Comunicazione dell'adozione del provvedimento ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008]

**Quando venga proposta domanda di protezione internazionale da parte di cittadino straniero già trattenuto in un centro per i rimpatri, il termine di durata del trattenimento resta sospeso fino alla comunicazione al Ministero dell'Interno dell'adozione del provvedimento ex art. 35-bis, comma 4, d. lgs. n. 25 del 2008 (decisione del Tribunale su istanza di sospensiva degli effetti esecutivi del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale). Ne consegue che, cessato l'effetto sospensivo previsto dal citato art. 35, c.4, l'obbligo dell'amministrazione precedente di riattivare l'originario procedimento per la proroga del trattenimento decorre dalla comunicazione del Tribunale al Ministero dell'Interno e non dalla data della successiva comunicazione dell'autorità centrale (Ministero Interno) a quella territoriale (Questura). (Nella specie, il termine di 30 giorni era già scaduto al momento della presentazione dell'istanza da proroga, ove correttamente calcolato dal momento della comunicazione del provvedimento del Tribunale sulla sospensiva ex art. 35, c.4. d.lgs n. 25 del 2008 all'Amministrazione precedente).**

- Sez. 1, Ordinanza n. 30424/2023 del 15/09/2023, dep. 02/11/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. De Chiara non massimata  
[trattenimento – informativa sulla protezione internazionale – assolvimento degli obblighi informativi – sindacato in sede di legittimità – vizio di motivazione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 360 n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4 e 10-ter del t.u.imm., dell'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, per aver il Tribunale ritenuto assolto l'onere di informazione in merito al diritto del cittadino straniero di chiedere la protezione internazionale da parte della pubblica amministrazione, nonostante il foglio notizie, redatto al momento dello sbarco, non attestasse alcuna informativa in merito al diritto di chiedere la protezione internazionale. La Suprema Corte, dichiarando il ricorso è inammissibile, ha osservato che: *“il ricorrente, in ordine all'assolvimento del dovere di informativa del cittadino straniero in merito al diritto di richiedere la protezione internazionale, con l'apparente doglianza della violazione di legge, svolge, in realtà, una censura di merito, in quanto finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal Tribunale di Torino (ovvero il mancato assolvimento dell'obbligo di informativa ritenuto sussistente dal Tribunale). Il ricorrente non ha considerato che l'apprezzamento del fatto è demandato in via esclusiva al giudice di merito e non può essere sindacato in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti di cui all'art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014): tale vizio non è stato neppure dedotto dal ricorrente. Va, inoltre, osservato che il ricorso è inammissibile anche perché il ricorrente non ha specificamente censurato la diversa ed autonoma ratio decidendi del provvedimento impugnato, con cui è stato affermato che non è ammessa, in sede di convalida del trattenimento, la censura del provvedimento espulsivo sottostante il trattenimento”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 36522/2023 del 13/10/2023, dep. 29/12/2023 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata  
[convalida del trattenimento – sospensione dei termini del trattenimento a seguito di manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale – trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 – decorrenza del termine di 48 ore – principio di diritto]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo dedotto dal ricorrente sulla *«violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 13, Cost., 5, par. 1, lett. f), CEDU – sospensione dei termini del trattenimento dello straniero trattenuto a seguito della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale – tardiva adozione del decreto di trattenimento – trattenimento “sine titulo” del ricorrente dal 20 maggio al 24 maggio 2022 (CGUE, C-36/20 PPU)»*. Secondo il ricorrente, poiché in base alla normativa euro-unitaria e nazionale una domanda di protezione internazionale si considera presentata nel momento della manifestazione della relativa volontà, l'effetto sospensivo del trattenimento disposto dal Giudice di Pace si verifica in quel momento, pertanto nella specie non risultava rispettato il termine di quarantotto ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal Questore, in quanto decorrente, anche nel caso di trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015, dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale.

In particolare, sul punto, il Collegio ha ritenuto di dover enunciare il seguente principio di diritto ex art.384 cod. proc. civ.: *«Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art.14 del d.lgs. n. 286/1998, sia nuovamente ivi trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art.*

6 citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo».

### 3.4.2. Proroga del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 31528/2023, ud. 13/10/2023, dep. 13/11/2023, Rel. Marulli, Pres. Acierno, non massimata  
[cittadino tunisino- proroga trattenimento CPR -pericolo di fuga e domanda di protezione internazionale ritenuta pretestuosa]

Nel caso in esame, il ricorrente impugnava la decisione del Tribunale, il quale prorogava il trattenimento ritenendo sussistente il pericolo di fuga, senza considerare che il questore aveva motivato invece la richiesta di proroga per assunta pretestuosità della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero. Questa corte accogliendo il ricorso ha affermato che nonostante sia stato disposto il trattenimento dello straniero per pericolo di fuga *“ciò non svincola il decidente dal pronunciarsi in conformità alla domanda, sicché, dovendo il sindacato giurisdizionale svilupparsi, nel caso che ne occupa, in adesione al requisito della strumentalità della domanda di protezione addotta dal Questore a fondamento della formulata richiesta, il Tribunale, che invece ha elevato a presupposto del suo accoglimento il pericolo di fuga, è venuto manifestamente meno al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con l'effetto di rendere perciò viziata la propria decisione, non diversamente, del resto, da quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare in relazione all'analogo questione postasi in materia di espulsione, escludendosi che il giudice possa accertare una diversa causa espulsiva rispetto a quella oggetto di contestazione (Cass., Sez. VI-I, 18/10/2022, n. 30648).”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 35774/2023 del 13/10/2023, dep. 21/12/2023 –Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata  
[proroga del trattenimento – mancata partecipazione del difensore di fiducia – comunicazione dell'avviso di udienza]

Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la «violazione dell'art. 14 c. 4 d.lgs. 286/98, in relazione agli art. 178 e 179 cpp, nonché all'art. 24 c.2 costituzione», poiché l'udienza, all'esito della quale il Giudice di Pace aveva disposto la proroga del trattenimento del ricorrente, si era tenuta in assenza del difensore di fiducia, nominato dal trattenuto prima della fissazione dell'udienza, tanto che se ne dava atto anche nella richiesta di proroga della Questura. A tal proposito, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato che: *“La mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea adottata dal Questore, a causa del mancato avviso al difensore nominato della data fissata per la relativa udienza non può essere sanata da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in udienza del difensore designato dal giudice di pace, atteso che, ai sensi del citato art.14, comma 4, si applicano all'udienza di convalida del provvedimento di trattenimento le disposizioni di cui al sesto e settimo periodo del comma 8 del precedente art. 13, dove viene esplicitamente affermato che solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d'ufficio (Cass.16212/2006). I medesimi principi trovano applicazione anche nell'ipotesi di proroga del trattenimento, ed infatti è stato specificamente affermato che il cittadino straniero trattenuto ha diritto nell'udienza di proroga del trattenimento all'assistenza di un difensore di fiducia, il quale, se nominato, dev'essere tempestivamente avvisato della data dell'udienza fissata per l'audizione, non potendo tali garanzie ritenersi soddisfatte da alcun altro atto equivalente, e segnatamente dalla partecipazione all'udienza di un difensore d'ufficio designato dal giudice di pace, dal momento che, ai sensi del comma quarto dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, solo*

*nel caso in cui lo straniero sia sprovvisto di un difensore dev'essere assistito da uno nominato d'ufficio (Cass. 19485/2021; Cass.28423/2018). È quindi illegittimo il decreto di proroga del trattenimento adottato all'esito di udienza celebrata senza previo avviso al difensore di fiducia la cui nomina risulti agli atti. Nella specie vi è la prova della tempestiva nomina del difensore di fiducia da parte del ricorrente, tanto che se ne dà atto anche nel verbale d'udienza del 2-11-2022, e il Giudice di Pace, dando altresì atto della mancata presenza in udienza del difensore di fiducia, ha nominato un difensore d'ufficio in udienza, senza dare conto, né verificare che fosse stata data rituale comunicazione dell'avviso d'udienza al difensore di fiducia. Per quanto occorra, va aggiunto che in ricorso si allega anche il concreto pregiudizio alla difesa, per non avere potuto il difensore d'ufficio, in quanto non informato delle vicende, processuali e personali, del trattenuto, esplicitare le ragioni di opposizione alla proroga".*

### 3.4.3. Misure alternative al trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 31466/2023 del 13/10/2023, dep. 13/11/2023 – Rel. Catalozzi, Pres. Acierno non massimata  
[misure alternative al trattenimento dello straniero – ordine di consegna del passaporto - convalida - violazione diritto di difesa – contraddittorio – partecipazione del difensore]

Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di convalida del provvedimento con cui era stata disposta nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, t.u. imm., la misura della consegna del passaporto, con obbligo di firma due giorni alla settimana presso il Commissariato di pubblica sicurezza, emesso a seguito di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. In particolare, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 cod. proc. civ., 14, quarto comma, t.u. imm. e 13, 24 e 111 Cost., per aver il Giudice di Pace proceduto alla convalida della misura benché il destinatario non fosse stato informato della data in cui si sarebbe tenuta la relativa udienza e, dunque, non avesse potuto esercitare il suo diritto di difesa, evidenziando, altresì, che l'udienza si era tenuta in assenza di un difensore di fiducia o d'ufficio. Sul punto, la Suprema Corte, ritenendo il motivo infondato, ha osservato che: *"l'art. 14, comma 1-bis, t.u. imm. stabilisce che le misure alternative al trattenimento sono adottate con provvedimento motivato e hanno effetto dalla notifica all'interessato (disposta ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida; - il richiamato d.P.R. n. 394 del 1999, prevede che il provvedimento deve essere consegnato a mani dell'interessato o notificato con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto; deve contenere l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione; ove lo straniero non comprenda la lingua italiana, esso deve essere accompagnato da una sintesi del contenuto del provvedimento in lingua comprensibile all'interessato o, se ciò non sia possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall'interessato (art. 3, terzo comma); - aggiunge che lo straniero è informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio (art. 3, quarto comma); - dal riferito quadro normativo si evince che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero non deve avvenire in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato; - l'art. 14, comma 1-bis, delinea, infatti, un procedimento alternativo – con contraddittorio solo cartolare – rispetto alla celebrazione dell'udienza di convalida alla presenza del difensore, che è invece espressamente prevista per le misure – più severamente incidenti sulla libertà personale – del trattenimento in un C.P.R. e dell'accompagnamento alla frontiera (cfr. Cass. 30 dicembre*



*2020, n. 24013; Cass. 7 settembre 2018, n. 21930) e tale decisione del legislatore di prevedere due distinte forme di convalida è stata ritenuta costituzionalmente legittima (cfr. Corte Cost. 20 dicembre 2019, n. 280)".*